



COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA OGLIASTRA

CATASTO INCENDI

ai sensi dell'art. 10 della L. 21/11/2000, n. 353

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il riferimento normativo dell'argomento trattato va inquadrato nella Legge 21/11/2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000.

Le disposizioni contenute nella suddetta norma sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

La suddetta norma prevede che le Regioni approvino un piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida e direttive che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delegato avrebbe dovuto approvare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge.

La Regione Sardegna ha approvato il "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2010" con delibera di Giunta Regionale n. 27/28 del 09 giugno 2009.

L'art. 10, comma 2 della L. 353/2000 prevede che i comuni, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.

Il Catasto deve essere aggiornato annualmente.

A seguito della mancata approvazione da parte di alcune regioni del piano previsto dall'art. 3 comma 1 della L. 21/11/2000, e del verificarsi nel mese di giugno 2007, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccità, di gravi incendi anche con riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise Sardegna ed Umbria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di avviare gli interventi di carattere straordinario ed urgente anche in riferimento agli altri territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale interessati dalle suddette situazioni, e non ricompresi in una precedente ordinanza, emanò una nuova ordinanza, la n. 3624 del 22 ottobre 2007, nella quale in particolare, per quanto riguarda l'argomento trattato, si prevedeva, all'art. 1 comma 7, che i presidenti delle regioni o loro delegati, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle suddetta ordinanza, trasmettessero al Commissario delegato, l'elenco dei comuni che non avevano provveduto ad adottare, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 il "Catasto Incendi", diffidandoli ad adempiere entro ulteriori 15 giorni.

Considerato che non tutte le regioni avevano adempiuto ad approvare i Piani, e di conseguenza i Comuni non potevano approvare il Catasto degli incendi, il Commissario Delegato, in virtù dei poteri di deroga conferiti in forza dell'art. 6 della citata O.P.C.M. 3606/2007, con decreto n. 1 del 22 novembre 2007 consentì ai comuni di approvare il Catasto dei soprassuoli percorsi da incendio anche in assenza del "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui all'art. 3 comma 1 della legge medesima.

Pertanto il Comune di Tortolì, in ottemperanza a quanto stabilito dal Commissario, e su segnalazione della Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che indicava nel 31 marzo 2008, il termine ultimo per procedere alla adozione del Catasto Incendi, procedette in data 13 febbraio 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, ad istituire il Catasto degli incendi Boschivi, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 21/11/2000, n. 353.

Nella sopra richiamata delibera veniva indicato il Responsabile del servizio Urbanistica, come responsabile del catasto Incendi e veniva demandato ad esso l'espletamento di tutti gli atti conseguenti alla succitata delibera.

2. COSA PREVEDE IL CATASTO INCENDI BOSCHIVI

L'art. 10, comma 2 della L. 21/11/2000, n. 353, stabilisce che i Comuni provvedano a censire tramite il Catasto Incendi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte del Corpo Forestale dello Stato. Il Catasto deve essere aggiornato ogni anno. I comuni devono pertanto provvedere ad elaborare delle planimetrie, riferite all'intero territorio di competenza, indicando le aree interessate dagli incendi, e formando degli appositi elenchi nei quali sia possibile rilevare gli estremi catastali delle medesime aree.

L'elenco dei predetti soprassuoli, insieme alle planimetrie, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i comuni valutano le osservazioni presentate dai cittadini e approvano gli elenchi e le planimetrie definitive, entro il termine dei 60 giorni successivi.

L'art. 10, comma 1 della citata legge, inoltre prevede che nei soprassuoli indicati negli elenchi e nelle planimetrie si applichino i sotto indicati divieti:

- ▶ **per un periodo di 15 anni dalla data dell'incendio**, le aree boscate ed i pascoli interessati dall'incendio non possono avere una destinazione urbanistica diversa da quella esistente prima dell'incendio. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita dei terreni e degli immobili interessati dall'incendio, stipulati entro il suddetto termine di 15 anni, deve essere espressamente richiamato il vincolo di che trattasi, pena la nullità dell'atto.
- ▶ **per un periodo di dieci anni dalla data dell'incendio** sui soprassuoli interessati è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici.
- ▶ **per un periodo di dieci anni**, limitatamente alle zone boscate percorse da incendi, è vietato altresì il pascolo e la caccia.

- **per un periodo di cinque anni** sui predetti soprassuoli sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Come previsto dalla Legge, il Catasto incendi deve essere aggiornato ogni anno e in tale occasione si deve procedere ad eliminare le aree per le quali sono scaduti i vincoli precedentemente imposti.

3. DEFINIZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO

La Legge quadro in materia di incendi boschivi, la n. 353/2000, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendi, prevedendo la possibilità, da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l'incendio boschivo viene definito ***“un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”***.

4. ELABORAZIONE DEL CATASTO INCENDI

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 prevede che i Comuni possano creare il Catasto Incendi servendosi del supporto del Corpo Forestale dello Stato o regionale e delle informazioni relative agli incendi, raccolte dal Corpo Forestale ed elaborate dal sistema informativo della montagna.

Il Servizio Urbanistica, ora Area Governo del Territorio e Urbanistica, al fine di procedere all'individuazione su base planimetrica e alla elaborazione degli elenchi, relativi alle aree percorse dagli incendi, interessanti il territorio comunale, ha attivato le procedure, comunicate in fase di avvio dal Corpo Forestale Regionale, per la registrazione al sito del sistema informativo della Montagna, www.simontagna.it e consentire in tal modo di estrarre i dati relativi alle aree percorse dai incendi nell'ultimo quinquennio interessanti il territorio comunale.

Dall'anno 2008 all'anno 2010 sul sito del SIM non risultava essere stato caricato alcun dato relativo alle aree percorse da incendi boschivi nel territorio del Comune di Tortolì.

Soltanto nell'anno 2011 risultavano pubblicati e scaricabili dal sito www.simontagna.it gli elenchi degli incendi boschivi censiti nel territorio comunale di Tortolì, a partire dall'anno 2004 e sino all'anno 2010.

I dati inseriti risultavano strutturati in apposite schede riferite a ciascun anno. In ogni scheda veniva riportato un numero progressivo, la località interessata dall'incendio, la data in cui si è verificato, la data di rilevamento da parte del Corpo Forestale, il metodo di rilevamento, gli strumenti utilizzati e infine la superficie interessata dall'incendio.

Per ciascun incendio inoltre è disponibile una singola scheda con indicazione dei dati rinvenibili sulla scheda generale oltre all'elenco delle particelle interessate dall'incendio, degli estremi catastali, con l'indicazione delle superfici percorse dall'incendio e delle superfici totali delle medesime.

Dal sito si dovrebbero scaricare anche i perimetri delle aree percorse da incendi, indicate sull'ortofoto, oppure in formato .shp, formato di file utilizzabile dai comuni GIS.

Dall'esame dei dati scaricati dal sito tuttavia è stato rilevato come essi non fossero attendibili o fossero incompleti. Risulta infatti che alcuni dati sugli incendi, riferiti per esempio all'anno 2007, riguardavano il territorio di Seui e non quello di Tortolì. Altri riguardavano i comuni limitrofi di Girasole e Lotzorai.

Sono state rilevate delle incongruenze inoltre nelle superfici di diverse particelle.

Moltissime schede relative ai singoli incendi non riportavano i dati delle particelle interessate dal fuoco.

Per l'anno 2010 non risultavano presenti dati relativi ad alcun incendio.

Per tutta questa serie di motivi è risultato impossibile procedere alla redazione del Catasto Incendi solo ed esclusivamente utilizzando i dati inseriti nel sistema informativo della montagna.

Per rimediare a questo problema, con molta probabilità, la Regione Sardegna ha pubblicato su "Sardegna GeoPortale" le perimetrazioni delle aree percorse dagli incendi relative agli anni 2005 -2010, aggiornandolo successivamente per ogni anno aggiornandolo al momento sino al l'anno 2013, in formato .shp. Ciascuno di questi file contiene un data Base associato nel quale è possibile rilevare per ciascun comune:

- ▶ la località interessata da un incendio boschivo;
- ▶ la data relativa al verificarsi dell'incendio;
- ▶ la superficie interessata dal fuoco;

I rilevamenti delle aree percorse dal fuoco, con superficie superiore a 1000 mq, sono stati effettuati dal Corpo Forestale della Sardegna attraverso l'utilizzo di un Gps mobile attraverso il quale è stato prodotto per ciascun incendio un poligono i cui punti costitutivi sono georeferenziati e perfettamente gestibili da un normale Gis. A ciascuno di questi poligoni è associato un database con i principali dati che riguardano l'incendio, (data, località, superficie, ecc). I dati scaricabili dal sito della regione, sono gli stessi che il Corpo Forestale ha inviato al sistema informativo della montagna.

Da questi dati, scaricabili dal sito istituzionale della Regione Sardegna, non è possibile estrapolare l'elenco delle particelle interessate dall'incendio.

Poiché questi dati sono forniti in formato .shp, questo ha permesso di gestirli attraverso un comune Gis.

L'ufficio urbanistica, quindi ha creato un progetto Gis che ha chiamato Catasto Incendi, sul quale ha caricato le perimetrazioni delle aree percorse dagli incendi negli anni 2005 – 2013, sulla base dei dati scaricabili dal sito della Regione Sardegna nella parte dedicata a "Sardegna Geoportale", che contengono i dati di tutti gli incendi verificatisi in quegli anni in tutta la Sardegna.

Attraverso una elaborazione dei database, è stato possibile ordinare gli incendi per singolo comune. Questo ha permesso di eliminare i record relativi ai comuni di tutta la Sardegna, lasciando solamente quelli che hanno

interessato il Comune di Tortolì. Automaticamente sul Gis venivano inquadrare soltanto gli incendi che hanno interessato il territorio del Comune di Tortolì.

In maniera analoga a quanto fatto nel Sistema Informativo della Montagna, sono state create le schede relativamente ai singoli anni, riportando l'elenco completo degli incendi che hanno interessato il territorio in quel relativo anno.

Nella fase successiva si è proceduto a scaricare dalla piattaforma dell'Agenzia del Territorio, attraverso l'applicazione Sister, le mappe catastali dei singoli Fogli che compongono l'intero catasto terreni del Comune di Tortolì. Esse sono state unite al fine di avere un quadro completo del catasto terreni, in formato .dwg e successivamente esso è stato importato sul progetto Gis.

Una volta caricato il Catasto terreni sul Gis, esso ha creato la base sulla quale sono state sovrapposte le perimetrazioni degli incendi relative ai diversi anni.

Questo ha permesso di rilevare per ciascun incendio le particelle interessate, che sono state pertanto inserite in un altro elenco, nel quale per ogni singolo incendio, riferito ad uno specifico anno, sono state elencate, oltre ai dati principali dell'incendio, data località e superficie interessata, anche i dati catastali, Foglio e Mappale, delle aree percorse in tutto o in parte dall'incendio.

Infine si è proceduto a eseguire delle stampe, per ogni singolo anno sia degli elenchi degli incendi che delle particelle interessate. Sono state inoltre realizzate delle stampe a colori con indicazione delle perimetrazioni degli incendi che hanno interessato il territorio nei diversi anni, differenziate per colore, su base catastale.

Sono state elaborate inoltre le stampe relative alle aree percorse da incendio, indicando la tipologia delle aree, boscate, pascolo o altro.

L'insieme delle planimetrie e degli elenchi, oltre che della presente relazione, costituiscono il Catasto Incendi del Comune di Tortolì che verrà pubblicato secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, al fine di poterlo rendere esecutivo ed efficace a tutti gli effetti di legge.

5. SINTESI DEI DATI RACCOLTI

Dall'esame dei dati raccolti e dalle elaborazioni eseguite dal servizio urbanistica è stato rilevato che negli anni di riferimento (2005-2013), il numero maggiore degli incendi si è verificato nell'anno 2006 con 12 incendi verificatisi, mentre nell'anno 2012 si è avuta la superficie maggiore percorsa dal fuoco, pari a 71,84 Ha, (Un solo incendio nella zona di Muxì ha avuto un'estensione di 67,74 Ha), corrispondente al 1,8% dell'intera superficie del territorio comunale. Nel 2010 si è verificato un minor numero di incendi, rilevandone quattro, ma una notevole superficie percorsa da incendio pari a 32,87 Ha, corrispondente al 0,82% della superficie totale. Un ulteriore dato significativo si è registrato nell'anno 2009 nel quale si sono verificati 6 incendi importanti che hanno interessato una superficie complessiva di 19,88 Ha, corrispondente al 0,49% della superficie comunale. Per completare il quadro si rileva che nel 2005 ci sono stati 4 incendi con una superficie bruciata di 8,64 Ha, nel 2007 ne sono stati rilevati 4 che hanno interessato una superficie di 3,18 Ha; nel 2008 ci sono stati 5 incendi con una superficie incendiata di 3,55 Ha; nel 2011 ci sono stati 4 incendi con una superficie incendiata di 7,66 Ha; nel 2013 ci sono stati n. 5 incendi con una superficie incendiata di 37,09 Ha.

Complessivamente negli anni di riferimento ci sono stati 52 incendi che hanno interessato una superficie pari a circa 240 Ha che corrisponde a circa il 6% della superficie dell'intero territorio comunale.

6. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il non rispetto dei divieti imposti dalla legge 353/2000 sulle aree percorse da incendi boschivi rappresentate nel Catasto Incendi del Comune di Tortolì, fa scattare ai sensi dell'art. 10 comma 3 della medesima legge, diverse sanzioni a seconda delle diverse trasgressioni ai divieti citati nel punto 2:

- ▶ Nel caso di trasgressioni al **divieto di pascolo** su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a **lire 60.000** e non superiore a **lire 120.000** e nel caso di trasgressione al **divieto di caccia** sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a **lire 400.000** e non superiore a **lire 800.000**.
- ▶ Nel caso di trasgressioni al **divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive** su soprassuoli percorsi dal fuoco, si applica **l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47**. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- ▶ Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Per le trasgressioni ai richiamati divieti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a **lire 2.000.000** e non superiore a **lire 20.000.000**. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte al punto successivo.
- ▶ In caso di trasgressioni ai divieti di cui al precedente punto da parte di **esercenti attività turistiche**, oltre alla sanzione di cui al medesimo punto, è disposta la **revoca della licenza**, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
- ▶ In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.